



Milano, 23 novembre 2007
Prot. N. 96 GG/dn/rs

Ministero dell'Economia e delle
Finanze -Dipartimento del Tesoro
Direzione IV – Ufficio II
Via XX Settembre 97
00187 Roma

c.a. Dott. Alessandro Rivera

Oggetto: Documento di consultazione riguardante lo schema di regolamento in tema di clienti professionali pubblici

Assosim manifesta il proprio apprezzamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento del Tesoro, per la possibilità offerta di presentare le osservazioni che seguono in merito allo schema di regolamento in oggetto.

Innanzitutto, quale oggetto principale delle osservazione della scrivente Associazione, preme rilevare come l'indicazione dei clienti professionali pubblici cosiddetti di diritto e l'identificazione dei criteri necessari ai soggetti pubblici per richiedere di essere trattati come professionali evidenzino un certo disallineamento rispetto alla definizione della categoria in argomento, fornita dalla disciplina comunitaria.

Nello specifico si fa riferimento a quanto indicato nell'allegato II, punto I(3), della Direttiva 2004/39/CE: *“tra i soggetti da considerare clienti professionali per tutti i servizi e gli strumenti di investimento, rientrano, tra gli altri, i governi nazionali e regionali e gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico”*.

In base a tale definizione sono altresì da considerarsi clienti professionali pubblici di diritto, tutti gli enti pubblici, diversi dalle regioni e dai governi nazionali, che siano incaricati della gestione del debito pubblico. Come efficacemente argomentato nel documento di analisi dello studio legale Lovells, che si allega alla presente, tra gli altri enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico vanno senz'altro annoverati anche i comuni e le province. Si propone pertanto di modificare lo schema di regolamento in consultazione includendo tra i clienti

ASSOSIM

professionali pubblici di diritto anche le province e i comuni italiani oppure, in subordine, almeno i comuni e le province che soddisfino i requisiti patrimoniali previsti per le imprese di gradi dimensioni:

- totale di bilancio EUR 20 milioni
- fatturato netto EUR 40 milioni
- fondi propri EUR 2 milioni

Fermo restando quanto sopra, si ritiene comunque opportuno svolgere le seguenti ulteriori osservazioni:

➤ **Art. 2, comma 1, lett. b) dello schema di Regolamento:**

Si chiede di integrare la disposizione come segue: “*sono clienti professionali pubblici per tutti i servizi e gli strumenti di investimento le regioni e le **Province autonome di Trento e Bolzano***”. Ciò sulla base della equiparazione che i suddetti enti rivestono in ambito nazionale rispetto alle amministrazioni regionali.

➤ **Art. 3, comma 4, lett. c) dello schema di Regolamento:**

Ben comprendendo le esigenze di estrema cautela sottese al dettaglio dell’articolato, si evidenzia la necessità di eliminare, nella disposizione indicata, la locuzione “*e di quali sono i rischi specifici che assumono in riferimento a ciascun contratto finanziario proposto, ivi incluse le condizioni per poter recedere dallo stesso*”. Tale locuzione non trova riscontro nella normativa MiFID e, in termini di tutela, non sembra aggiungere elementi significativi rispetto alla dettagliata e puntuale disciplina del comma in esame. In particolare la disciplina MiFID prevede una graduazione nell’indicazione dei rischi a seconda della tipologia di clientela e del servizio prestato. Fare riferimento al rischio specifico del singolo contratto non appare pertanto in linea con lo spirito generale della norma. A supporto di ciò si consideri che l’allegato 3 del Regolamento Intermediari di cui alla Delibera Consob 16190/2007, al punto II.2. Procedura, prevede esattamente il medesimo contenuto dell’art. 3, comma 4, punto c), “depurato” di tale locuzione.

Si osserva ulteriormente, che l’informativa circa i rischi dell’investimento è già disciplinata dall’art. 27, comma 2, del regolamento Consob adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007. Tale disposizione prevede che l’informativa sui rischi sia relativa ai servizi prestati e alla **tipologia** di strumenti finanziari interessati e non allo specifico strumento o contratto.

Le direttive MIFID, inoltre, non prevedono alcuna differenza di disciplina tra clienti pubblici e privati in tema di informativa sui rischi. Riteniamo pertanto che il mantenimento della locuzione

ASSOSIM

in analisi dia luogo ad una disparità di trattamento fra i clienti pubblici e quelli privati ingiustificata e *ultronea* rispetto alla direttiva.

Con la presente ci è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Gianluigi Gugliotta



"Questo documento e ogni sua parte e/o eventuali allegati sono riservati al destinatario o ai suoi rappresentanti autorizzati. Nel caso il documento arrivi ad una persona diversa dal destinatario si prega di non copiare o diffondere alcuna parte dello stesso e di prendere contatto con ASSOSIM al più presto. L'utilizzo non autorizzato del presente documento, di ogni sua parte e di ogni allegato è vietato e potrebbe costituire reato. Il documento trasmesso via e-mail, posta, fax o ogni altro eventuale mezzo di comunicazione può essere soggetto alla corruzione di dati, intercettazione, modifiche e/o infetto da virus. Né ASSOSIM, né i singoli membri dello staff accettano alcuna responsabilità nei confronti di terzi per qualsiasi evento, compresi i casi suindicati.
This document or any part of it and any attachment thereto is confidential to the addressee or his/her authorized representative. If you are neither please do not copy or disseminate any part of it and contact ASSOSIM as soon as possible. The unauthorized use of this document or any part of it and any attachment is prohibited and could constitute an offence. Document transmitted by e-mail, mail, fax or any other means of communication may be subject to data corruption, interception, amendment, and/or viruses. No liability whatsoever and to whosoever is accepted by ASSOSIM and/or any person of the staff for any events, including the ones considered above."